



DI MANOLA DI RENZO

S spesso è sottostimato quanto danno possa arrecare anche una semplice parola. Nel caso di specie, il riferimento è ancora una volta alla ormai drammatica circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro (la n.7 del 6 maggio), nella quale sono fornite, agli ispettori dell'Ente, indicazioni in tema di benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva.

«Abbiamo già avuto modo di mostrare quanto fosse faziioso tale documento: in particolare a colpire fu il suo obiettivo di privilegiare determinati Ccnl, a scapito di altri non sottoscritti dai Confederati», sintetizza il presidente Cnai, **Orazio Di Renzo**, «infatti, imponendo una linea ispettiva che prediliga, in maniera esclusiva, la comparazione tra i soli livelli contributivi e ignorando completamente le differenti strutture dei contratti collettivi, stravolge tutti gli orientamenti recenti in tema di concertazione».

Ma tale questione non è il solo aspetto trattato nella circolare. Analizzando il testo, si evincono, con scelte semantiche spesso non felicissime, elementi critici anche in ambito delle relazioni tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro.

Nella parte conclusiva del documento, infatti, si afferma che «anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall'art. 1, comma 1175, della L. n.296/2006; ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo «applicato» o, addirittura, a prescindere da una formale

Il presidente del Cnai Orazio Di Renzo critica la circolare n.7 dell'Inl

Ccnl e sindacati a rischio

Non si può minare l'inderogabilità in peius

indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la «applicazione» di uno specifico contratto collettivo».

È proprio l'espressione «formale indicazione» a destare giuste rimostranze, soprattutto tra coloro che masticano quotidianamente la materia.

«La comunicazione al lavoratore del contratto applicato è, o dovrebbe essere, tutto fuorché una mera comunicazione formale», avverte il presidente Di Renzo, «Ciò che implicitamente viene portato avanti, nel documento di prassi, è un attacco vero e proprio ai Ccnl, in particolare al loro ruolo di punto di riferimento ed elemento regolativo dei rapporti tra lavoratore e imprese. È, difatti, del tutto improprio affermare che l'indicazione al dipendente rappresenti un aspetto formale, in quanto, se realmente così fosse, l'immediato corollario sarebbe uno svilimento del valore del contratto collettivo e, quindi, la totale ininfluenza del Ccnl sulle condizioni lavorative personali del lavoratore. Dalle parti dell'Ispettorato sembra si voglia fornire un'assoluta legittimazione all'autonomia negoziale tra le parti, a prescindere dai Ccnl».

A tal proposito, è bene ricordare un caposaldo del nostro impianto legislativo in materia di contratti di lavoro. Infatti, non è previsto che un datore di lavoro e un dipendente possano disciplinare, mediante un personale contratto individuale, in maniera difforme da quanto sancito dal contratto collettivo. Questo perché, quest'ultimo, risulta affidatario di una serie di prerogative non trattabili: come l'interesse collettivo, l'attività e sostanza del sindacato, o ancora la gestione della relazione tra ordinamento giuridico nazionale e

quello intersindacale, nonché il valore giuridico dell'adesione del lavoratore alle associazioni sindacali e dell'azienda all'associazione di categoria.

Questo accade in virtù del fatto che vige la cosiddetta inderogabilità in peius dei contratti collettivi, storicamente riconducibile all'articolo 2077 del codice civile. Nel codice è previsto che «contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo, devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite da quelle del contratto collettivo, salvo che

Le parole sono e restano importanti: anche una circolare dell'Ispettorato può determinare una pericolosa vulnus all'intero sistema delle relazioni sindacali

contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro».

Qualora, al contrario, si decidesse di operare una sorta di parificazione tra le due tipologie di contratti (cosa che sembra fare la circolare Inl, svilendo il ruolo dell'indicazione del contratto applicato al lavoratore), l'esito sarebbe, a sua volta, uno svuotamento del valore del contratto collettivo.

«Si aggiunga, inoltre, che è ormai giurisprudenza accettata la prassi per cui, per il confronto tra disciplina contrattuale collettiva e quella del contratto individuale, risulti necessario svolgere una disamina generale dei trattamenti eventualmente in conflitto, non limitandosi a singoli aspetti. Leggasi: i soli livelli retributivi», ancora il presidente Di Renzo.

Le parole sono e restano importanti: anche una circolare dell'Ispettorato può determinare una pericolosa vulnus all'intero sistema delle relazioni sindacali. «Un documento che ha lo scopo di favorire, in maniera smaccata, i contratti sottoscritti dalla Triplice, può avere effetti incontrollabili sull'intero sistema. Rischia, in maniera indiretta e speriamo non voluta, di svuotare di significato il concetto stesso di contratto collettivo, avvantaggiando la parificazione della contrattazione individuale», avverte il presidente Di Renzo, «La nostra disamina non può, comunque, dimenticare che, in fin dei conti, il documento in oggetto, proprio grazie alla sua natura di circolare, è al riparo da qualsiasi ed eventuale accusa di incostituzionalità. Sorte cui sarebbe stata sicuramente destinata nel caso in cui avessimo discusso di una legge dello Stato. Per il momento possiamo evidenziare solo, si fa per dire, possibili elementi di illegittimità, i quali potrebbero però configurare una condotta antisindacale».

Si aggiunga che nel testo dell'Inl si determinano i parametri per l'ottenimento dei benefici previsti dalla legge, ma tali parametri hanno natura esclusivamente economica: fa specie appurare che, in un testo in cui, teoricamente, si vorrebbero «favorire» i contratti che garantiscono trattamenti retributivi più favorevoli per il lavoratore, sia completamente assente qualsiasi riferimento

all'art. 36 della Costituzione. Questo probabilmente accade perché il benessere del lavoratore, in verità, è qualcosa di assolutamente relativo all'interno della questione cara all'Ispettorato: «Non si vogliono migliorare i livelli complessivi di qualità della vita dei lavoratori, ma solo privilegiare quei contratti che portano un maggiore afflusso di contributi nelle casse di Inps e dell'Erario», punge il presidente Di Renzo, «L'intero documento è un enorme attacco al pluralismo sindacale e, poco o nulla, importa di cosa sia meglio per il lavoratore. E l'esempio è immediato: vogliono favorire determinati Ccnl nascondendosi dietro l'alibi di retribuzioni più alte, ma dimenticano che esistono contratti, come quelli dei metalmeccanici sottoscritti da Fca, che sono irraggiungibili per i confederati. La verità, chiara e semplice (ma ignorata dall'Inl), è che il concetto di contratto è qualcosa che prescinde dalla sola comparazione retributiva. Parliamo di un sistema complesso, che non può essere ridotto e confrontato in base a un unico parametro. In conclusione, non possiamo che esprimere tutto il nostro giudizio negativo nei riguardi di un testo guidato dal principio secondo cui siano i benefici economici e contributivi a condizionare la scelta del Ccnl, quanto piuttosto dovrebbero essere eventualmente i benefici ad adeguarsi ai diversi contratti collettivi del lavoro a disposizione nel libero mercato».

Pagina a cura di Cnai - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori

Sede Nazionale Viale Abruzzo 225 - 66013 - CHIETI

Tel. 0871.540093 - Fax 0871.571538

Web: www.cnai.it E-mail: cnaicnai.it



Da sempre sosteniamo le PMI e il #verovaloreitaliano

Campagna Associativa
2019



CNAI - COORDINAMENTO NAZIONALE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORI

Sede Nazionale - V.le Abruzzo, 225 66100 Chieti (CH) - Tel. 0871 54 00 93 - cnaicnai.it